



Cesare Bartolini
Notaio

Repertorio 810

Raccolta 538

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno undici maggio, alle ore 18:30.

Nel mio studio in Pisa, via Luigi Bianchi n. 63.

Davanti a me, dott. Cesare Bartolini, notaio in Pisa ed iscritto al Collegio Notarile di questa città, è comparso:

- **Paolicchi Stefano**, nato a Cali, Colombia (EE) il 25 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del Consiglio Direttivo della **"Handy Superabile - ODV . ETS"** con sede in Follonica (GR), via Isola dello Sparviero n. 2, c.f. 90015910533, associazione iscritta nel RUNTS, sezione "Organizzazioni di volontariato", dal 7 novembre 2022, nel seguito denominata "associazione".

Sono certo dell'identità personale del comparente.

Egli mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta associazione, riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora. Aderendo a tale richiesta, redigo il presente verbale.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il comparente, che mi conferma l'incarico di verbalizzarne lo svolgimento e mi dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 7 dello statuto mediante avviso del 30 aprile 2023;
- la riunione in prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti, in proprio o per delega, anche in videoconferenza tramite collegamento sulla piattaforma Google Meet come previsto dall'avviso di convocazione, n. 20 (venti) soci, di cui n. 20 (venti) aventi diritto di voto, su di un totale di n. 145 (centoquarantacinque) soci, come risulta dal foglio delle presenze che, debitamente firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;
- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Trasformazione dell'associazione da ODV a APS associazione di promozione sociale con adeguamento dello statuto;
- 2) *[omissis]*.

Discussione

Aprè la discussione il presidente, il quale espone agli intervenuti l'opportunità di modificare la sezione dell'associazione, pur restando nell'ambito degli Enti del Terzo Settore, passando dall'attuale Organizzazione di volontariato (ODV) ad Associazione di promozione sociale (APS).

Poiché tale variazione richiede numerose modifiche da apportare, il presidente propone all'assemblea di attuare la suddetta variazione mediante l'abrogazione del vigente statuto e la sostituzione con il nuovo testo, già noto a tutti gli intervenuti.

A questo punto, il presidente invita i soci ad esprimere il proprio voto.

La votazione avviene per dichiarazione orale o scrittura del proprio voto sulla piattaforma Google Meet, secondo l'accertamento fattone dal presidente. All'esito delle operazioni di voto, l'assemblea

Delibera

- 1) quanto alla trasformazione da ODV in APS ed all'approvazione del nuovo statuto:

Voti a favore: 19 (diciannove);

Voti contrari: 0 (zero);

Astenuti: 1 (uno).

REGISTRATO A PISA
in data 15/05/2023
al n. 4559 serie 1T

La suddetta modifica ed il nuovo statuto, pertanto, sono approvati a maggioranza dei presenti.

2) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'esecuzione di quanto deliberato, inclusi gli adempimenti pubblicitari.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara l'assemblea sciolta alle ore 19:00.

Il presidente mi consegna quindi copia aggiornata dello statuto, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, e mi chiede di procedere alla sua iscrizione nel RUNTS.

Il comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, omessa la lettura di quanto allegato per averne avuto dispensa, ho dato lettura al comparente, che lo approva quale conforme alla sua volontà.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici consentiti dalla legge ed in parte di mio pugno su tre pagine di un foglio, e sottoscritto dal comparente e da me alle ore 19:18.

F.to Paolicchi Stefano

" Cesare Bartolini notaio

SEGUE ALLEGATO "A"

FOGLIO PRESENZE

ALLEGATO "A"
RACCOLTA 538

- PAOLICCHI STEFANO
- BRACCINI PAOLA
- MUGNETTI ANTONIO
- GUEDRI CORRADO
- MILANO DIEGO
- DONZELLI DONATELLA
- TONIOLO GIANLUCA
- CENCINI GIANNA
- BILLO GIOVANNI
- GIANVELLI KATSUSCIA
- BROVI MARIANA
- COSTONI MICHELE
- SCHIFFINI PAOLA
- TARANCA RENATO
- NACCI ROMINA
- GENCO STELLA
- FOUCCIO VERONICA
- + VILLELLA LEONARDO
- FOUCCIO RICARDO
- MARITI LUCA







STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS "HANDY SUPERABILE – APS . ETS"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, in forma di associazione riconosciuta, l'Associazione denominata "HANDY SUPERABILE - APS . ETS (Ente del Terzo Settore)", da ora in avanti denominata "Associazione".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è ordinata ed amministrata, ai sensi del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore") e degli artt. 36-ss. c.c., dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

L'associazione ha sede legale a Follonica (GR), in via Isola dello Sparviero n. 2, la sua durata è illimitata e l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Follonica non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha sede amministrativa nonché operativa a San Giuliano Terme (PI), in via Giorgio Vasari, 9.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione, in Italia, di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale e all'estero, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Art. 3 ATTIVITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di Utilità sociale, ai sensi del d.lgs 117/2017 e c.m.i. Essa dovrà utilizzare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di promozione sociale o l'acronimo "APS", o la sua locuzione corrispondente. Essa non si identifica in alcun soggetto politico.

1. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32, comma 3, Codice del Terzo Settore.
2. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, secondo il Codice del terzo settore, una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o

scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 117/2017, a sostegno dei propri associati e delle persone con esigenze speciali o svantaggiate, in particolare intende:

- 1) Aiutare e stimolare le persone con esigenze speciali e con disabilità, anche attraverso l'acquisto di attrezzature ed ausili che aiutino a favorire il loro movimento ed iniziative culturali e sportive, affinché diventino per quanto possibile autonome, cercando di favorire anche il loro inserimento e la loro integrazione sociale in tutti i settori dallo sport al turismo;
- 2) Promuovere iniziative volte a sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica, anche con l'aiuto dei media, su tutti i problemi che la disabilità comporta, organizzando anche incontri, conferenze stampa ed iniziative di educazione su tali tematiche;
- 3) Proporre rapporti di collaborazione, partenariati e convenzioni con Enti pubblici, Associazioni di categoria, Enti privati ed Operatori turistici, anche attraverso accordi e protocolli d'intesa, per consulenze e risoluzione di problematiche legate all'accessibilità nei centri urbani e alla fruibilità di spazi e servizi turistici da parte di soggetti con esigenze speciali;
- 4) Fornire un valido supporto ai soggetti con disabilità ed esigenze speciali, ai tecnici della progettazione dell'accessibilità, agli operatori turistici e commerciali, e i soggetti preposti all'accoglienza dei disabili, mediante consulenza e formazione;
- 5) Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 53/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa finalizzate a sensibilizzare sul tema della disabilità in generale;
- 6) Promuovere un turismo inclusivo organizzando e gestendo attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso, e fornendo informazioni validate ed attendibili sugli spazi e servizi esistenti;
- 7) Vigilare ed intervenire, con tutti i mezzi consentiti, laddove i diritti delle persone con disabilità vengano disattesi e/o laddove si verificano forme di discriminazione;
- 8) Svolgere attività di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio e del turismo accessibile, per aiutare le persone con disabilità, nel principio della pari opportunità e nel rispetto del Codice del Terzo Settore;
- 9) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, secondo comma, lettera c), della l. 106/2016.

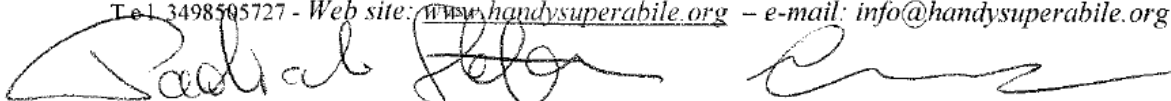
L'associazione inoltre potrà svolgere, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore e s.m.i., attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, incluso attività di sponsorizzazione, per offerte turistiche adatte a tutte le esigenze testate dall'associazione, e per strutture sanitarie che commercializzano ausili per persone con disabilità e tutto ciò attinente la disabilità, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono

esercitate dall'associazione, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 2 d.m. 107/2021).

Le attività diverse rappresentano per l'associazione uno strumento finalizzato a reperire risorse finanziarie per il sostegno delle sue attività di interesse generale, e dunque per il perseguimento in via indiretta (cioè mediante reinvestimento degli utili ai sensi dell'art. 8, comma 1, Codice del Terzo Settore) delle sue finalità istituzionali.

Fra le attività diverse che dovrà svolgere l'associazione rientrano:

- ✓ attività di Licensing con il quale l'associazione (licensor) concede a una impresa turistica oppure soggetti pubblici (licensee) il diritto di utilizzare il suo marchio (dopo attenta verifica accessibilità), un know-how (formazione) o qualsiasi altro importante elemento che costituisce proprietà intellettuale, per promuovere la sua struttura, dietro il pagamento di un contributo;
- ✓ attività di supporto alla mappatura dell'accessibilità per persone con disabilità dei siti di interesse turistico e culturale, e promozione sul portale turistico dell'associazione;
- ✓ attività di supporto nell'assistenza e consulenza agli operatori turistici per migliorare l'accoglienza e l'accessibilità dei siti turistici a vantaggio delle persone con disabilità;
- ✓ attività di docenza e formazione sulla subacquea per chi ha una disabilità e sul turismo accessibile e inclusivo, rivolti a operatori turistici, tecnici, il personale preposto all'accoglienza di persone con disabilità e bisogni speciali, e chiunque sia interessato, per una offerta turistica più accessibile e ospitale;
- ✓ fornire consulenza di logistica, ospitalità, promozione, prenotazione, catering e servizi vari sul territorio;
- ✓ creazione e offerta di pacchetti turistici, guide formate per accompagnamento persone con disabilità, e consulenza, anche tramite prenotazione;
- ✓ organizzare eventi che promuovano il territorio, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio;
- ✓ promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione;
- ✓ sostenere l'interscambio culturale e artistico;
- ✓ tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- ✓ svolgere attività di informazione, consulenza, comunicazione, editoria, progetti di opere culturali in genere;
- ✓ proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;



- ✓ altre attività saranno specificate nel regolamento interno dell'associazione.

Tali attività possono essere svolte anche tramite l'acquisto, la locazione, la gestione e/ o conduzione di impianti, immobili, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà valutarne la fattibilità e testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo si dovrà esprimere, ogni anno, per stabilire se i ricavi ottenuti dalle attività diverse rispettano una delle seguenti condizioni alternative, come stabilito dall'art. 3 d.m. 107/2021:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'associazione;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'associazione;

Ai fini del computo della percentuale, rientrano tra i costi complessivi dell'associazione anche i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 117/2017, calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari, ai quali possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo quanto disciplinato dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.

L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, anche fra i propri associati e consiglieri, privilegiando, dove è possibile, le persone con disabilità, qualora ciò sia funzionale in generale al regolare funzionamento dell'associazione,

per la realizzazione di progetti finalizzati ad un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, nei limiti di cui all'art. 33, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Non è ammessa la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h).

Le attività di interesse generale sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

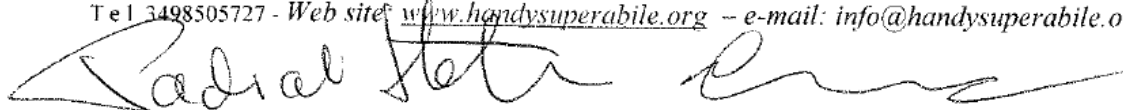
Alcune delle entrate che può realizzare Handy Superabile potrebbero avere natura di per sé commerciale, pur essendo tuttavia "decommercializzate" con corrispettivi percepiti **non soggetti ad IVA e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES**, come da normativa vigente.

Rientrano in questa categoria anche:

- **Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali** esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art. 143, comma 3, TUIR e art. 2 d.lgs. 460/1997).
- **Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente** (art. 143, comma 3, TUIR e art. 2 d.lgs. 460/1997).
- **Corrispettivi specifici versati dai propri soci o partecipanti, dagli associati o partecipanti di altre associazioni** (che svolgono la medesima attività), per partecipare ad **attività organizzate dall'associazione nell'ambito delle finalità istituzionali** (art.148, comma 3, TUIR) esempio quote di partecipazione a corsi/attività.
- **Vendita di proprie pubblicazioni a soci e non soci, purchè la cessione avvenga prevalentemente agli associati** (art.148, comma 3, TUIR).
- **Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, purché questa attività sia (art. 148, comma 5, TUIR) strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (soci e tesserati, e anche familiari conviventi ai sensi dell'art. 20 l. 383/2000).

L'associazione non è un ente commerciale ma può svolgere attività commerciale in via marginale, per completare e integrare l'attività svolta e comunque sia i proventi derivanti dall'attività commerciale non sono mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà attivare ogni utile meccanismo giuridico previsto da leggi nazionali, regionali o regolamentari, nonché stipulare convenzioni e coprogettazioni con le Regioni, gli



Enti Locali e altri Enti Pubblici, singoli o associati, per la realizzazione di progetti, interventi e servizi utili alle persone con disabilità e con esigenze speciali.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e tutte le persone con disabilità, i loro familiari e chiunque voglia aderire, condividendo gli scopi dell'associazione. Fra questi sono ammessi anche persone fisiche che rappresentino enti commerciali che desiderano collaborare con l'associazione per migliorare la qualità della vita alle persone con disabilità e permettere loro di visitare i luoghi di cultura e turistici senza ostacoli.

Il numero di associati è illimitato e non può essere inferiore a 7 associati.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali, che verranno trattati, secondo le disposizioni del d.l. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
- 2) attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica/informatica.

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per decesso, per recesso, comunicato per iscritto, oppure per mancato versamento della quota sociale annua, trascorsi 20 giorni dall'eventuale sollecito, oppure per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione e/o che abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o per posta elettronica al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017.

Gli associati hanno il dovere di:

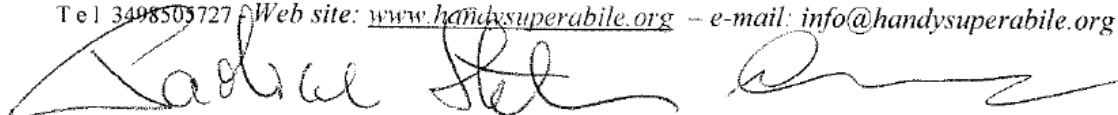
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non divulgare ad altri materiale di proprietà dell'associazione (schede, check list, foto, report, progetti, ecc).

Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari; tutti i soci hanno diritto di voto per modifiche allo statuto, ai regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e sono tenuti al pagamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo escluso i soci onorari che sono esenti.

Di seguito l'elenco delle diverse tipologie di soci, le cui quote previste saranno fissate e aggiornate dal Consiglio Direttivo.

- Sono **soci ordinari**: persone fisiche che vogliono condividere le finalità dell'Associazione, e forniscono un piccolo sostegno economico in forma di quota associativa.
- Sono **soci sostenitori**: persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si distinguono per la volontà di mantenere un costante interesse e una condivisione degli obiettivi dei progetti/eventi per rimuovere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di viaggiare, oltre a sostenere le tematiche indicate all'art. 3 del presente statuto; avrà inoltre la possibilità di usufruire di particolari sconti e agevolazioni durante gli eventi e i progetti realizzati dall'associazione; la quota prevista sarà diversa da quella stabilita per i soci ordinari e viene fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria annuale.
- Sono **soci partner ordinari**: rappresentanti/responsabili di enti, società, Aziende, Ditte, come persone fisiche che, per il particolare ruolo che ricoprono, vogliono condividere e sostenere i progetti di Handy Superabile, e collaborare, ognuno per le proprie competenze, alla realizzazione dei Servizi proposti dall'Associazione, allo scopo di migliorare la qualità della vita alle persone con disabilità, l'accessibilità degli spazi e servizi turistici, e permettere loro di visitare i luoghi di cultura e turistici



senza ostacoli. La quota prevista potrebbe essere diversa da quella stabilita per i soci ordinari e sostenitori e viene fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria annuale.

- Sono **soci partner sostenitori**: rappresentanti/responsabili di enti, società, Aziende, Ditte, come persone fisiche, che, oltre a quanto indicato per i soci Partner ordinari, desiderano promuovere, in uno spazio dedicato del sito e/o del canale social dell'Associazione, iniziative e proposte adatte alle persone con disabilità e con esigenze speciali, che rientrano nella finalità dell'Associazione. La quota prevista potrebbe essere diversa da quella stabilita per i soci ordinari e sostenitori e viene fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria annuale.
- Sono **soci onorari**: personalità che si sono distinte per la loro opera morale, sociale o scientifica o che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nell'attività associativa. I soci onorari sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo e sono esenti dal pagamento della quota annuale.

Art. 5 QUOTA SOCIALE

Il Consiglio direttivo provvede a stabilire, ogni anno, l'importo della quota associativa a carico dei soci e può essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di socio.

La quota associativa è di 12 mesi a partire dal mese di iscrizione.

La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione entro 30 giorni dalla scadenza della tessera, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione oppure in contanti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori se nominato (facoltativo) e si può limitare al solo Commercialista.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, oppure dal consiglio direttivo, ovvero quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (o di 5 associati nelle associazioni con un numero di associati non inferiore a 500).

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge ogni tre anni il Presidente, ed i membri del Consiglio Direttivo ed eventuali Revisori dei Conti, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti;
- 2) è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure dal consigliere con più anzianità nell'associazione, e può eleggere un segretario;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) approva il bilancio annuale di esercizio ed il rendiconto economico-patrimoniale predisposti dal Direttivo;
- 6) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e delibera su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio;
- 7) può essere convocata mediante comunicazione scritta, oppure in audio/video conferenza, e con la votazione e l'approvazione della documentazione ordinaria e degli articoli all'ordine del giorno, per via telematica, consentendo, così, a tutti i soci, anche quelli che si trovano lontani dalla sede o all'estero, di votare;
- 8) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea straordinaria:

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso scritto da inviare con lettera, fax o posta elettronica, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, oppure il link della piattaforma telematica prescelta.

L'assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega telematica.

Essa è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Le votazioni sono espresse con voto palese, oppure a scrutinio segreto quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

È possibile fare assemblee anche in audio/video conferenza ed approvare documentazione ordinaria per via telematica sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni, eletto dall'assemblea, e composto, da 4 fino a 12 consiglieri, tra i quali un presidente eletto dal consiglio stesso a semplice maggioranza ed un segretario amministrativo.

Il presidente e i membri possono essere rieletti.

Non è possibile eleggere, come consigliere e presidente, gli associati di cui all'art. 2382 c.c. (fra i quali coloro incapaci di esercitare uffici direttivi - art. 26, comma 2, Codice del Terzo Settore).

È possibile, inoltre, subordinare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di "specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza" (art. 26, comma 3, Codice del Terzo Settore).

Non sarà dunque possibile assumere incarichi di consigliere/presidente, in un settore così delicato e complesso come il turismo accessibile, nel caso in cui il candidato socio non abbia maturato, per almeno 2 anni, esperienza e professionalità, adeguata agli standard di qualità di Handy Superabile, nel rispetto del regolamento interno dell'associazione.

Il compito di valutare se il candidato è pienamente e legalmente titolato ad assumere suddette specifiche responsabilità è demandato ai componenti del Direttivo che hanno le capacità necessarie per tale decisione.

La sua convocazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti presenza di almeno tre membri.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica.

Le sue delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- 1) redige i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle direttive approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) esegue le delibere dell'assemblea;
- 3) predispone con il Tesoriere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) nomina, nell'ambito dei consiglieri, un **segretario** che avrà il compito di tenere e aggiornare i registri e i libri dei soci, disbrigare la corrispondenza, redigere e conservare i verbali delle riunioni;
- 5) nomina, nell'ambito dei consiglieri, un **Tesoriere**, che collabora col Consiglio Direttivo nel predisporre e redigere il bilancio e l'inventario annuale. Tiene i registri e cura la contabilità, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Direttivo;
- 6) determina le quote associative;
- 7) ammette i nuovi soci oppure esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- 8) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- 9) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 10) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 11) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 12) può apportare allo statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle autorità per adeguarsi alla riforma, senza dover convocare nuovamente l'assemblea;

Le sostituzioni dei Consiglieri e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

I membri del Consiglio e gli associati e volontari agiscono senza vincolo di mandato nell'esclusivo interesse dell'associazione ed è fatto divieto assoluto di divulgare a terzi fatti, schede, materiale, foto, notizie, dati acquisiti nell'esercizio del mandato, senza autorizzazione del Consiglio, pena la decadenza immediata dalla carica ed eventuale rivalsa legale per violazione del copyright.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti esterni e interni, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e dura in carica tre anni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un componente del Consiglio, se da lui delegato, altrimenti dal segretario amministrativo, e con poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti condivisi con il tesoriere.

Art. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI (Organo di controllo - facoltativo)

Il Collegio dei revisori dei conti, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, è costituito da un revisore legale/commercialista esterno oppure da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea, se lo ritiene opportuno, oppure al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti eletti durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403-ss. c.c.

Il Collegio ha il compito di verificare l'esattezza delle registrazioni di cassa, dei documenti contabili, delle entrate e delle uscite nel bilancio consuntivo, e ne riferisce all'Assemblea. I Revisori assistono all'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la carica è incompatibile con quella di Consigliere o di Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 11 VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di volontari, persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini dell'art. 14 d.lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 12 LAVORATORI

L'associazione, come indicato nell'art. 3, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e consiglieri, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. 117/2017, privilegiando, dove è possibile, le persone con disabilità, qualora ciò sia funzionale in generale al regolare funzionamento dell'associazione, per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati ad un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.", nel rispetto del Codice del Terzo Settore, nei limiti di cui all'art. 33, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Non è ammessa la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), g) o h).

Ciò sopra esposto è possibile anche per i membri del consiglio direttivo, a patto che l'attività da essi svolta sia funzionale alla realizzazione dell'obiettivo principale dell'associazione stessa e quindi allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In ogni caso, secondo quanto stabilito dall'art. 36 d.lgs. 117/2017, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore il 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa, il cui valore è non inferiore all'ammontare minimo legale di 15000 euro, previsto dall'art. 22, quarto comma, CTS.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha scopi di lucro e gli unici mezzi finanziari per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività e per specifici progetti dell'Associazione provengono:

- dalle quote associative nella misura decisa dal Direttivo;
- da eventuali contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da soggetti pubblici e privati;
- da rimborsi derivati da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e da proventi di iniziative promozionali;
- attività marginali di carattere commerciale e di raccolta fondi;

- proventi per attività istituzionali o connesse ad esse, ovvero attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, incluso attività di sponsorizzazione, secondo criteri e limiti definiti dal d.lgs. 117/2017 e con apposito Decreto ministeriale, entrambe le attività svolte per conto di partner pubblici e privati e finalizzate al proprio finanziamento;
- rendite o gestione di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con il Codice del Terzo Settore e delle altre leggi dello Stato Italiano e che potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo, e depositato, dopo l'approvazione, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di altra persona dal Presidente delegata.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 e 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci e sono approvate dall'Assemblea dei soci con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto, in prima convocazione, oppure qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di Enti del terzo settore, aventi finalità simili o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 Codice del Terzo Settore.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal codice civile.



Certifico io sottoscritto, dott. Cesare Bartolini, notaio in Pisa, iscritto al distretto notarile di Pisa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale ai miei rogiti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 22 d.lgs. 82/2005 e 68-ter l. 89/1913.

Consta in detto formato di pagine 18 (diciotto) oltre la presente.

Pisa, 16 maggio 2023

Firmato digitalmente: Cesare Bartolini Notaio